



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di alcuni BFP appartenenti alla serie "Q/P", come da documentazione allegata agli atti, precisando che sul retro degli stessi è presente un timbro recante i nuovi tassi di interesse fino al 20° e che l'intermediario ha calcolato un valore di rimborso complessivo pari ad € 83.527,14.

Sostiene che il rendimento dei predetti buoni debba essere calcolato tenendo conto dei maggiori interessi dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno, ovvero gli "interessi bimestrali" previsti per la serie originaria "P", per un valore di rimborso complessivo pari ad € 143.798,08 ed una differenza di € 60.270,94.

Evidenzia che i titoli in esame erano stati emessi successivamente rispetto al DM n. 148/1986 e, pertanto, i tassi di interesse ivi stabiliti devono ritenersi derogati dalle condizioni più favorevoli stampate sul retro dei titoli.

L'intermediario afferma che il buono fruttifero postale in esame era stato emesso per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che lo stesso è rimborsato "a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze", cui il rapporto era stato trasferito.

Ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/73, modificato con D.L. n. 460/1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; tali decreti producono i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, e possono essere estesi anche ad una o più precedenti serie.



Il buono in esame appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986. Richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indica i tassi di interesse dei titoli, ovvero: per i primi venti anni è previsto un interesse composto, mentre per l'ultimo decennio è previsto un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Sostiene che gli artt. 4 - 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, ad emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie "P". Pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie "Q" aveva utilizzato i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M.

Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei "nuovi tassi", e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, in quanto il relativo rendimento rimaneva invariato, ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai "nuovi tassi" e non anche alle "somme complessivamente dovute", derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di aver operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 - 5 del D.M. (richiama plurimi precedenti giurisprudenziali).

Nel caso in esame evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte titolare del buono, in quanto lo stesso conosceva "tutti" i rendimenti del titolo *de quo*, ovvero avrebbe potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza.

Richiama la sentenza n. 13979/2007, S.U., della Suprema Corte, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero quella in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso; in tale occasione, la Suprema Corte aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente "una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa".

Richiama, altresì, la sentenza n. 3963/2019, S.U., della Suprema Corte, con cui era stata riaffermata la legittimità dell'impianto normativo che regola l'emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la "misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie", ai sensi del D.P.R. n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963/2019.

Il ricorrente evidenzia che l'applicazione dei nuovi rendimenti non può ritenersi imposta per legge "a prescindere", essendo necessaria l'apposizione sul retro dei buoni di un timbro che sostituisca "interamente" i rendimenti prestampati, con i nuovi tassi di interesse. Contesta l'assunto di controparte secondo cui i rendimenti successivi al 20° anno non avrebbero dovuto essere indicati, poiché il rendimento previsto per tale periodo è notevolmente differente rispetto a quello prestampato sul retro dei titoli in esame.

Sostiene che la recente sentenza n. 3963/2019 della Cass. Civ., S.U., si riferisce a casi di buoni fruttiferi emessi prima del 1986 e, pertanto, non smentisce il principio del valore giuridico delle condizioni contrattuali riportate sul documento di legittimazione.

Ritiene che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali, anche se tale considerazione non deve svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui titoli, nel caso in cui durante il corso del rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale.



Al sottoscrittore era stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati sui titoli, i quali erano stati firmati, bollati e consegnati allo stesso dall'ufficio emittente, di modo che non può in alcun modo ritenersi che il medesimo fosse edotto del fatto che già allora le condizioni di emissione erano diverse da quelle che gli veniva prospettata.

Con riguardo all'ultimo decennio, evidenza che il timbro apposto sul retro dei buoni non indica sia i tassi di interesse, sia i rendimenti, né tantomeno può affermarsi che essendo rimasto invariato il tasso di interesse a partire dal 20° anno, l'intermediario non avrebbe avuto alcun obbligo di indicare i nuovi rendimenti in sostituzione di quelli prestampati sul modulo cartaceo.

Insiste, pertanto, nel richiedere l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

Il ricorrente chiede di *“accertare e condannare che [l'intermediario] in sede di rimborso sia tenuto alla corresponsione della maggior somma calcolata in ragione delle su esposte causali”*.

L'intermediario resistente chiede di rigettare il ricorso, in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

## DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne le condizioni di rimborso di n. 5 BFP.

Preliminarmente si rappresenta che il ricorrente ha presentato un altro ricorso (n. 0405967/20) avverso lo stesso intermediario e avente ad oggetto una richiesta di rideterminazione dei rendimenti di differenti BFP (n. 000.175, 000.176 e 000.492), per un valore della domanda di € 51.552,34.

Al riguardo rileva il Collegio come la richiesta del ricorrente non sembri riguardare una pluralità di crediti derivanti da un unico rapporto di durata, in quanto i BFP sottoscritti integrano contratti autonomi e distinti; non si applicherebbe, così, al caso in esame il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cass. Civ., S.U., n. 4090/2017, secondo cui più domande *“possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”* (principio peraltro richiamato ed applicato dall'ACF nella decisione n. 555/2018, nell'ambito di contratti quadro e singoli ordini di investimento).

D'altra parte, non solo l'eventuale riunione degli stessi ricorsi potrebbe comportare il superamento della competenza per valore dell'Arbitro (€ 100.000,00), in caso di sommatoria degli importi di cui alle rispettive domande ma vieppiù, quand'anche il Collegio ritenesse applicabile in via analogica al procedimento in esame l'art. 10, comma 2°, c.p.c., ai fini della determinazione del valore della controversia, non potrebbe non rammentarsi l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza n. 4960/2003, richiamata dalla Comm. trib. prov.le, sez. XII - Catania, sentenza n. 153/2017), secondo cui *“il criterio del cumulo non opera nel caso di domande proposte in giudizi diversi successivamente riuniti, poiché ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità, nonostante l'intervenuta riunione, onde il valore della lite deve essere stabilito attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda”*.



Valutata così la legittimità dei separati ricorsi promossi dal ricorrente, può dirsi, con riferimento ai BFP nn. 000.278, 000.279, 000.801, 000.802, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P", come il ricorrente contesti il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In proposito il Collegio si rifà all'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In merito al Buono n. 000.062, appartenente alla serie Q, emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P", la domanda verte sull'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 21° al 30° anno.

Sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri, il primo (riquadro rosso) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (riquadro blu) risulta illeggibile.

Nella specie l'unico timbro leggibile (riquadro rosso) nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Il Collegio si riporta, dunque, all'orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 16145 del 17 settembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**BRUNO DE CAROLIS**